

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

Anno 2021

Articolo 1 – Finalità

La Camera di commercio di Verona, per prevenire la crisi di liquidità delle micro piccole e medie imprese (di seguito MPMI) causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID-19 promuove, con la partecipazione del Comune di Verona, una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività.

Il sostegno consiste in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti per operazioni di liquidità. È inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria.

Il presente Regolamento s'inserisce anche nell'ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia" che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle MPMI e facilitarne l'accesso al credito.

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

La dotazione finanziaria complessiva del presente Regolamento è pari ad € 1.800.000,00, dei quali € 1.300.000,00 a carico della Camera di Commercio di Verona e € 500.000,00 messi a disposizione dal Comune di Verona. L'utilizzo dei due fondi è disciplinato dal successivo articolo 6.

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per esaurimento delle risorse disponibili. L'eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.

I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente Regolamento sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i

settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare i 200.000,00 Euro; nel caso di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 100.000,00 Euro.

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo - soglia massima 25.000,00 €.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima 30.000,00 €.

Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica", così come definita dal Regolamento n. 1407/2013 sopra citato.

Gli aiuti previsti dal presente Bando **sono cumulabili**, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

Articolo 3 – Ammontare del contributo

Possono beneficiare del **contributo in conto abbattimento tassi di interesse** le imprese che abbiano stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità **a partire dall'1 dicembre 2020**.

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dall'intermediario finanziario nel limite massimo del **6%**.

I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di liquidità, come specificato dal contratto di finanziamento.

I finanziamenti saranno agevolati qualora abbiano un **valore minimo pari a 5.000,00 euro**. L'agevolazione si applicherà fino ad un importo massimo di finanziamento **pari a 200.000,00 euro**, anche se i finanziamenti risultino di importo superiore. I finanziamenti agevolati dal contributo possono essere garantiti, oltre che da un Confidi, anche dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (di seguito Fondo Centrale di Garanzia).

La domanda di contributo dovrà essere presentata per il tramite di un Confidi (vigilato o non vigilato, purché autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operare con il Fondo di Garanzia) dal quale l'impresa ha ottenuto o meno la garanzia e/o il supporto all'istruttoria della pratica di finanziamento.

L'intervento prevede l'assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al **4% Taeg e comunque nel limite massimo di € 15.000,00**. Qualora il tasso di interesse nominale annuo attribuito al finanziamento risultasse pari o inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all'abbattimento totale del tasso di interesse. Il calcolo del beneficio terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento considerando come agevolabile il **termine minimo di 12 mesi e massimo di 36 mesi** anche per contratti di durata superiore (sono ammissibili anche i contratti che prevedono un periodo di preammortamento come contrattualizzato con l'intermediario finanziario. Nel caso di eventuale periodo di preammortamento si terrà conto degli importi delle singole rate).

Alle imprese è riconosciuta altresì una copertura del 70% dei costi di garanzia e delle commissioni di istruttoria sostenute per le pratiche di richiesta garanzia e/o di richiesta fido agli istituti di credito, fino ad un valore massimo di 3.000,00 euro.

I contributi sul costo della garanzia e sui costi istruttori sono erogati congiuntamente al contributo in abbattimento tassi.

Valore minimo finanziamento agevolabile dalla Camera di Commercio	Valore massimo finanziamento agevolabile dalla Camera di Commercio	Tasso massimo agevolabile dalla Camera di Commercio	Durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile dalla Camera di Commercio	Contributo massimo erogabile dalla Camera di Commercio per costi di garanzia	Data di stipula contratto di finanziamento con intermediario finanziario
€ 5.000,00	€ 200.000,00	TAEG 4%	da 12 a 36 mesi	max € 3.000,00	Dall'1 dicembre 2020

L'agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73.

I Confidi possono presentare solo una domanda per ciascuna impresa finanziata, la quale potrà prevedere uno o più contratti di finanziamento. In tale ultimo caso resta valido il valore massimo agevolabile pari ad € 200.000,00.

Qualora l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda, risulti iscritta nell'Elenco del "Rating di legalità" verrà, altresì, riconosciuta una premialità pari ad € 100,00⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stelletta" ad un massimo di tre "stellette", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8

Articolo 4 – Soggetti beneficiari – casi di esclusione e di inammissibilità

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda, l'impresa che ha stipulato il contratto di finanziamento dovrà:

1. essere attiva;
2. essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona (nel caso in cui siano presenti nella provincia di Verona solo unità locali, non saranno prese in considerazione quelle non operative, concernenti depositi e magazzini);
4. rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definite così come definita dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
5. non trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁽²⁾.

Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese dovranno, altresì, risultare in regola con il diritto annuale.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di contributo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽³⁾, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

Articolo 5 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere⁽⁴⁾ – Servizi e-gov (completamente gratuito) dalle ore 10:00 del 15 novembre 2021 alle ore 16:00 del 28 aprile 2022. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

⁽²⁾ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014

⁽³⁾ “... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...”

⁽⁴⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili dalle 9 alle 16 dei giorni feriali. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato. Nel modello Base dovranno essere inseriti i dati dell'impresa che ha stipulato il contratto di finanziamento;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi*, compilato in ogni sua parte, che deve contenere le informazioni di dettaglio del finanziamento ottenuto (istituto finanziario/credizio, importo, durata, periodicità del rimborso, tasso di interesse applicato – TAEG, presenza garanzia Confidi, presenza garanzia Fondo Centrale di Garanzia, l'ammontare del costo della garanzia agevolabile). Nel caso in cui siano oggetto di domanda più finanziamenti le informazioni di dettaglio vanno fornite per ogni finanziamento.

La domanda comprende:

- a) **parere favorevole del Confidi** attestante la conformità della domanda di contributo alle finalità e ai principi del Regolamento;
 - b) **impegno del Confidi a comunicare qualsiasi variazione** relativa al contratto di finanziamento, ivi compresa l'eventuale estinzione anticipata;
 - c) **incarico al Confidi**, compilato in ogni sua parte, per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di contributo, corredato dal documento d'identità, in corso di validità, del delegante e del delegato;
2. **copia del contratto di finanziamento** comprensivo del relativo piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento;
 3. **la documentazione attestante l'ammontare del costo di garanzia**, comprensivo dei costi di istruttoria agevolabile ai sensi del Regolamento.

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

Qualora vengano presentate più domande di contributo riferite alla stessa impresa, verrà considerata ammissibile solo la prima pervenuta in ordine cronologico.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 6 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande,

inizialmente sospese per esaurimento fondi, seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo della domanda.

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.**

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo.

Il criterio di precedenza è determinato dall'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di Commercio di Verona, attestato dalla data ed orario e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.

Lo stanziamento del Comune di Verona verrà utilizzato seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate e destinato alle imprese partecipanti ed ammesse che:

- a) abbiano sede legale nel comune di Verona;
oppure
- b) abbiano sede legale fuori provincia di Verona, la cui prima unità locale presente nella visura camerale (esclusi magazzini e depositi), sia ubicata nel comune di Verona.

Nei casi previsti dal precedente comma, il contributo concedibile verrà assegnato utilizzando, per il 90% dello stesso, lo stanziamento comunale e, per il 10%, lo stanziamento camerale.

In caso di esaurimento dei fondi del Comune di Verona, le rimanenti imprese ammesse a contributo con i requisiti di cui al comma 7 del presente articolo, beneficeranno dello stanziamento messo a disposizione dalla Camera di commercio di Verona, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica.

Articolo 7 – Concessione e liquidazione del contributo

La concessione e liquidazione del contributo, a seguito dell'attività istruttoria effettuata dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, avverrà con provvedimenti periodici dirigenziali fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo di PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

La liquidazione del contributo sarà subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m..

Articolo 8 – Controlli

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 9 – Decadenza e revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- revoca dell'operazione di finanziamento a seguito di inadempienza;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 8, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento entro la durata minima prevista, il contributo sarà integralmente revocato. Se invece l'estinzione anticipata si manifesta nel periodo compreso tra la durata del finanziamento minima prevista e quella massima si provvederà a commisurare il contributo all'effettiva durata del fido e a richiedere alle imprese beneficiarie la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

Non costituisce causa di revoca o di restituzione di somme indebitamente percepite l'estinzione anticipata del debito con contestuale rinegoziazione e/o consolidamento di linee in essere con l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% del debito accordato (Art.13, lettera e, del Decreto Liquidità, n. 23 del 08/04/2020 convertito nella Legge 5 giugno 2020 n. 40).

Articolo 10 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Ufficio Servizi Finanziari Contributi

Tel. 045/8085750-826-849

E-mail: contributi@vr.camcom.it - Pec: contributi@vr.legalmail.camcom.it

Articolo 11 – Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 12 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni:

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali acquisiti tramite la presente richiesta di contributo saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l'eventuale concessione del contributo camerale.

Modalità del trattamento

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e potranno essere comunicati a:

- a. Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Verona;
- b. CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l'attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- c. Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ai fini della tenuta del Registro Aiuti di Stato SIAN.

In caso di concessione di contributo camerale, i dati verranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell'archivio informatico dell'Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona - Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Affari Economici.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso Porta Nuova, n. 96 - Verona, posta elettronica certificata: rpd@vr.legalmail.camcom.it.

Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all'Area Affari Economici a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), posta elettronica certificata (contributi@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (contributi@vr.camcom.it).

L'interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.